

DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI

Bellinzona, marzo 2009

CIRCOLARE N. 12/2009

MULTA PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI
PROCEDURALI

	Pag.
1. Campo d'applicazione	3
2. Competenza	4
3. Momento determinante	4
3.1 Consegna della dichiarazione d'imposta delle persone fisiche e giuridiche	4
3.1.1 Contribuenti con domicilio o dimora fiscale o società con sede nel Cantone	4
3.1.2 Contribuenti con domicilio o dimora fiscale o società con sede in altri cantoni	5
3.1.3 Tempestività	5
3.2 Richiesta di documentazione	5
4. Particolarità	6
4.1 Multa per mancato uso di un diritto procedurale	6
4.2 Coniugi / Partner registrati	7
4.3 In caso di decesso	7
4.4 Società di persone e comunioni ereditarie	8
4.5 Rappresentanza legale o contrattuale	8
4.6 Persone giuridiche	8

	Pag.
5. Ammontare della multa	9
5.1 Principio	9
5.2 Importi massimi	9
5.2.1 Multa base	9
5.2.2 Casi gravi	10
5.2.3 Recidiva	10
5.3 Determinazione delle multe	10
5.3.1 Persone fisiche e giuridiche	10
5.3.2 Nuovi contribuenti	11
5.3.3 Imposte alla fonte	11
5.3.4 Imposte di successione e donazione	13
5.3.5 Imposta sugli utili immobiliari	13
6. Rimedi di diritto	13
7. Prescrizione	13
8. Riscossione	14
9. Applicabilità	14

Allegato

1. Tabella per la determinazione delle multe

1. Campo di applicazione

Sia la Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) sia la Legge federale sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990 (LIFD) contemplano una norma (art. 257 cpv. 1 LT rispettivamente art. 174 cpv. 1 LIFD) d'identico tenore, secondo cui la multa punisce chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe in base alla presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest'ultima, in particolare:

- a) non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati;
- b) non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
- c) viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d'inventario.

La giurisprudenza della CDT (sentenza 18.6.2005 N. 80.2005.79 in RDAT II/2005 no. 18t) ha stabilito che affinché l'autorità possa infliggere una multa devono essere realizzate due distinte condizioni:¹

1. l'una soggettiva, che consiste nella **colpa** del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;
2. l'altra oggettiva, vale a dire la **diffida** che l'autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare.

La diffida deve contenere un'ingiunzione al contribuente di rimediare alla propria omissione entro un determinato termine e indicare le conseguenze procedurali in caso di mancata osservanza della scadenza.

Nell'ambito dell'applicazione della LT la violazione di obblighi procedurali può riferirsi all'imposizione:

- delle persone fisiche e giuridiche inclusa l'imposta alla fonte;
- delle successioni e donazioni;
- degli utili immobiliari.

Mentre nel campo di applicazione della LIFD, la violazione degli obblighi procedurali concerne unicamente l'imposizione:

- delle persone fisiche e giuridiche, inclusa l'imposta alla fonte e l'allestimento;
- di un inventario ufficiale in caso di decesso di un contribuente.

¹ Pedrioli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull'IFD, in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 1995 p. 766, Idem le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette in RDAT II-1996, p. 483.

La violazione degli obblighi procedurali comprende tutti gli atti e le omissioni che pregiudicano uno svolgimento regolare della tassazione o dell'allestimento dell'inventario.

Gli autori dell'infrazione possono essere il contribuente, i suoi eredi e il rappresentante legale, ma anche le terze persone tenute a fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni.

2. Competenza

A livello cantonale le multe per violazione di obblighi di procedura sono pronunciate dall'autorità fiscale competente (art. 266 cpv. 1 LT).

L'art. 14 cpv. 2 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994 (RLT) stabilisce che tali multe sono di pertinenza delle autorità di tassazione, e cioè:

- degli uffici circondariali di tassazione delle persone fisiche;
- dell'ufficio di tassazione delle persone giuridiche;
- dell'ufficio delle imposte alla fonte;
- dell'ufficio delle imposte di successione e donazione;

e degli altri uffici competenti per materia.

A livello federale l'art. 182 cpv. 4 LIFD demanda ai cantoni l'incarico di designare i servizi incaricati del procedimento in caso di violazioni degli obblighi procedurali. L'art. 10 del Regolamento di applicazione della LIFD affida la mansione alle medesime autorità competenti a livello cantonale.

3. Momento determinante

3.1 Consegna della dichiarazione d'imposta delle persone fisiche e giuridiche

3.1.1 Contribuenti con domicilio o dimora fiscale o società con sede nel Cantone

Per la procedura di rientro delle dichiarazioni d'imposta valgono i termini stabiliti uniformemente per tutto il Cantone da parte della Divisione delle contribuzioni.

Il contribuente che, senza aver ottenuto una proroga, non consegna la dichiarazione d'imposta entro il termine prescritto, sarà richiamato e in seguito diffidato a provvedervi entro un termine di 30 giorni (art. 198, cpv. 3 LT, art. 124, cpv. 3 LIFD).

3.1.2 Contribuenti domiciliati o dimoranti in altri cantoni o società con sede in altri cantoni

L'art. 2 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'applicazione della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette nei rapporti intercantionali del 9 marzo 2001 prevede che, se per ragioni di appartenenza economica, sussiste un obbligo fiscale non soltanto nel Cantone di domicilio o di sede, bensì anche in altri cantoni, la procedura di tassazione si svolge anche in questi cantoni. Questi ultimi devono quindi procedere sulla base del diritto cantonale e il contribuente ha l'obbligo di inoltrare una dichiarazione fiscale anche nel Cantone in cui è assoggettato per appartenenza economica.

La CDT (sentenza 4.1.2.2003 il RDAT No 20t/I-2004) ha infine precisato che la LAID non dispensa il contribuente da tale obbligo anche se l'autorità fiscale del Cantone di domicilio deve comunicare la dichiarazione d'imposta e la tassazione del contribuente agli altri cantoni.

Per questi contribuenti è comunque sufficiente ritornare la dichiarazione fiscale allegando la copia della dichiarazione fiscale prodotta al Cantone di domicilio o di sede.

La Circolare no. 16 della Conferenza svizzera delle imposte precisa che la richiesta di proroga per l'inoltro della dichiarazione fiscale fatta dal contribuente al Cantone sede o di domicilio non ha automaticamente effetto per gli altri cantoni.

Il contribuente deve pertanto richiedere la proroga in tutti i cantoni coinvolti e, in caso di concessione da parte del Cantone sede o di domicilio, deve informare gli altri cantoni della decisione presa.

3.1.3 Tempestività

L'onere di provare l'inoltro tempestivo della dichiarazione d'imposta è posto a carico del contribuente e ciò vale in particolar modo per la questione a sapere se un invio sia stato consegnato alla posta tempestivamente (TF, n. 2A. 500/2001 del 30 gennaio 2002).

3.2 Richiesta di documentazione

Per la richiesta di documentazione si raccomanda di non fissare termini troppo brevi, che già per ragioni oggettive il contribuente non può rispettare. Un termine è congruo a dipendenza del genere e della quantità di documentazione richiesta, non deve in ogni caso essere inferiore a 15 giorni.

Nelle diffide si raccomanda inoltre di non utilizzare la dizione "entro x giorni dalla presente" ma di indicare l'esatto giorno della scadenza (ad esempio "entro il 15 settembre dell'anno "n").

La diffida rimane sospesa durante il periodo di proroga per rinascere, a tutti gli effetti, trascorso il termine concesso con la proroga (sent. CDT n. 199 del 28 maggio 1980).

Pertanto al contribuente inadempiente già diffidato, al quale in seguito era stata concessa una proroga, sarà inflitta la multa il decimo giorno dopo la scadenza della proroga, senza l'invio di un'ulteriore diffida.

Determinante sarà, ai fini della multa, la mancata consegna della documentazione richiesta. Se la documentazione è arrivata entro il giorno dell'intimazione della multa, la stessa non sarà inflitta. La multa verrà per contro confermata se si è "incrociata" con la documentazione. Va precisato che il TF (RF 51/1996 p. 481) ha stabilito che il contribuente può essere punito anche se compie l'atto ordinato dall'autorità dopo la scadenza del termine impartitogli.

Le multe inflitte al contribuente per il mancato invio di documentazione vanno intimate, di regola, il decimo giorno dopo la scadenza del termine fissato con la diffida. Si rileva che, giustamente, la Camera di diritto tributario considera molto importante, dal punto di vista della parità di trattamento, che i singoli uffici rispettino tale termine.

4. Particolarità

4.1 Multa per mancato uso di un diritto procedurale

La giurisprudenza (sentenza CDT n. 381 del 25 novembre 1988) e la dottrina distinguono, all'interno della collaborazione che il contribuente deve prestare per consentire una tassazione completa ed esatta, quelli che sono dei veri e propri obblighi procedurali di collaborazione da quelli che invece sono dei semplici diritti procedurali. Sono considerati dei semplici diritti procedurali:

"le norme concernenti l'onere di provare circostanze che diminuiscono l'onere fiscale o ne provocano la cessazione."

Sono tali, per esempio:

- contributi al I. e II. pilastro (per gli indipendenti);
- contributi al III. Pilastro;
- contributi per oneri assicurativi;
- alimenti al coniuge divorziato o separato;
- spese di manutenzione;
- ecc.

I diritti procedurali, a differenza degli obblighi, costituiscono una facoltà che consente al contribuente di farne uso a sua discrezione. In caso di mancato uso l'autorità fiscale dovrà limitarsi ad avvertire il contribuente che le circostanze che diminuiscono l'onere fiscale non saranno prese in considerazione. Pertanto:

"l'autorità fiscale non può infliggere al contribuente una multa disciplinare per violazione dei propri obblighi procedurali perché egli non ha fatto uso di un diritto che la procedura gli concede."

In pratica il contribuente non potrà essere multato perché non ha documentato una deduzione ma nel contempo dovrà sopportare il mancato riconoscimento di questa deduzione da parte dell'autorità fiscale.

Resta inteso che qualora la richiesta di documentazione non fosse circoscritta alle deduzioni, ma comprendesse anche l'accertamento di circostanze che permettano di definire positivamente il suo onere contributivo, la multa dovrà essere inflitta.

4.2 Coniugi / Partner registrati

Con l'introduzione della Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali del 18 giugno 2004 (LUD), sul piano fiscale, dal 1° gennaio 2007 i partner registrati, sono equiparati ai coniugi. Tutte le disposizioni valide per i coniugi si applicano quindi anche ai partner registrati.

L'art. 186 cpv. 4 LT e l'art. 113 cpv. 4 LIFD prevedono che "ogni comunicazione delle autorità fiscali a contribuenti coniugati che vivono in comunione domestica è **indirizzata congiuntamente ai due coniugi**".

E' quindi corretto rivolgersi congiuntamente a marito e moglie anche quando la documentazione richiesta riguarda unicamente uno dei due coniugi.

Eventuali atti successivi, quali la concessione di una proroga oppure la diffida a voler dar seguito alla richiesta, vanno pure indirizzati ai due coniugi, trattandosi ancora di "comunicazioni" dell'autorità fiscale.

Per la commisurazione della multa fa stato la tabella allegata alla presente circolare, valida sia per chi non consegna la dichiarazione d'imposta sia per chi non adempie l'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni.

La capacità contributiva è determinata in base al totale dell'imposta cantonale annua dovuta nel precedente periodo fiscale.

4.3 In caso di decesso

Secondo giurisprudenza (CDT 8.9.2003 N. 80.2003.118 in RDAT I-2004 No 2t) sono nulle sia le diffide sia le multe disciplinari intimare a un contribuente deceduto dopo la scadenza del termine d'inoltro della dichiarazione fiscale.

Per le dichiarazioni d'imposta non trasmesse all'autorità fiscale dal contribuente defunto è comunque possibile avviare una nuova procedura di tassazione (invio della dichiarazione d'imposta, diffida e multa) nei confronti degli eredi.

4.4 Società di persone e comunioni ereditarie

I soci, i comproprietari e i proprietari in comune devono, a richiesta, fornire alle autorità fiscali informazioni sui loro rapporti di diritto, in particolare sulle quote, sui redditi e sulla sostanza (art. 202 LT rispettivamente art. 128 LIFD).

In più occasioni la Camera di diritto tributario ha statuito che i membri di queste unioni devono informare l'Autorità di tassazione sui loro rapporti compilando l'apposito questionario (sent. CDT n. 80.2005.37 del 31 maggio 2005, in RDAT II-2005 no 19t e CDT 80.2007.56 del 14 maggio 2007).

4.5 Rappresentanza legale o contrattuale

L'art. 263 LT stabilisce che se l'infrazione è stata commessa dal rappresentante legale di un contribuente è il rappresentante legale a essere colpito personalmente con la multa.

In caso di rappresentanza contrattuale né la LIFD né la LT consentono più al contribuente di evitare la sanzione provando che egli non poteva impedire l'infrazione d'ordine o impedirne gli effetti. L'assenza di una specifica normativa fa sì che il ruolo del rappresentante contrattuale nel contesto delle violazioni procedurali deve essere risolto nel senso che l'agire del rappresentante ha lo stesso effetto come se avesse agito il rappresentato. Di conseguenza se il rappresentante non presenta la dichiarazione d'imposta, l'omissione è da ascrivere al rappresentato, cioè al contribuente medesimo (CDT n. 80.97.00037 del 25.3.1997 in RDAT n. 18t/II-1997).

La Camera di diritto tributario ha sentenziato che, nel caso del rappresentante legale, "... la condizione economica di cui occorre tener conto nel commisurare la multa è quella del contribuente e non quella del rappresentante, poiché gli elementi di commisurazione non strettamente personali devono essere desunti da quella tassazione nell'ambito della quale è stata commessa l'infrazione" (sent. CDT n. 356 del 7 novembre 1985).

4.6 Persone giuridiche

Se la violazione degli obblighi procedurali è stata commessa a favore di una persona giuridica, è quest'ultima a essere punita.

La stessa regola si applica pure alle corporazioni e agli stabilimenti di diritto estero, come anche alle comunità di persone straniere senza personalità giuridica (art. 265 LT; art. 181 LIFD).

5. Ammontare della multa

5.1 Principio

Per costante giurisprudenza "la multa disciplinare per violazione degli obblighi procedurali dev'essere fissata nei limiti stabiliti dalla legge in modo tale da costituire un'efficace sanzione (ASA 46, 438), e non appare lesivo del diritto federale, e quindi ancor meno arbitrario, tener conto in quest'ambito della capacità contributiva del soggetto fiscale" (sent. Tribunale Federale P 1276/83 dell'11 gennaio 1984 in re W.S.).

Per la determinazione della capacità contributiva fa stato il totale dell'imposta cantonale annua dovuta nel precedente periodo fiscale.

"Non sempre però il riferimento alla concreta capacità contributiva consente, nel caso di soggetti fiscali limitatamente imponibili, ancorché si tenga conto nella determinazione delle aliquote dei fattori di reddito e di sostanza ovunque posti, di infliggere sanzioni improntate a criteri di efficacia. Si potrà quindi in tali casi ponderare la multa "tariffale", cioè commisurata alla concreta capacità contributiva a dipendenza dell'assoggettamento limitato alla sovranità fiscale cantonale, con l'effettiva situazione economica complessiva del contribuente (sent. CDT n. 291 dell'8 ottobre 1985).

Circostanze particolari che hanno inciso sulla determinazione dell'imposta del periodo precedente (reddito straordinario, profitti in capitale, ecc.) dovranno essere convenientemente considerate ai fini della commisurazione della multa.

5.2 Importi massimi

Sia a livello cantonale, sia a livello federale, la multa ammonta a 1'000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva a 10'000.- franchi al massimo (art. 257 cpv. 2 LT rispettivamente 174 cpv. 2 LIFD).

Per la violazione di obblighi procedurali nell'ambito dell'applicazione della LT i limiti sono fissati dall'art. 55 della Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni del 14 dicembre 1990 (LAID).

5.2.1 Multa base

Gli importi stabiliti nell'allegata tabella rappresentano l'ammontare complessivo dovuto sia in base alla LT che alla LIFD e si riferiscono al caso standard di colpa, che consiste nella negligenza semplice per non aver dato seguito alla diffida.

La tabella è anche applicabile ai contribuenti che sono limitatamente imponibili nel Cantone unicamente a causa del possesso di sostanza (senza reddito). In presenza anche di reddito vedasi punto 5.3.1.

Le multe per il mancato rientro delle dichiarazioni d'imposta delle comunioni ereditarie e le comproprietà sono ora emesse, in forma automatica, dal CSI. Per motivi di ordine pratico (il CSI non conosce i singoli eredi o comproprietari e quindi non può risalire agli imponibili) e poiché, di regola, la capacità contributiva delle comunioni ereditarie e delle comproprietà è limitata, si è deciso di comminare una multa da base di Fr. 100.- (IC+IFD).

Anche per le società in nome collettivo e in accomandita la sanzione è definita nell'importo fisso di Fr. 100.- (IC + IFD) ed è comminata dall'Ufficio di tassazione competente.

5.2.2 Casi gravi

Qualora si riesca a provare che l'infrazione è stata commessa con intenzionalità (e non per semplice negligenza), la multa base verrà di regola raddoppiata.

In casi di estrema gravità della violazione commessa possono essere applicate, a giudizio del capo ufficio, multe più onerose nel limite dell'importo massimo complessivo di 20'000.- franchi stabilito dal cumulo degli importi massimi previsti dalla LT (Fr. 10'000.-) e dalla LIFD (Fr. 10'000.-).

5.2.3 Recidiva

Se il contribuente, nei periodi fiscali precedenti o in quello in corso, è già stato oggetto di multe disciplinari, l'ulteriore multa sarà determinata secondo la seguente progressione:

I.	recidiva	multa	base x 2
II.	recidiva	multa	base x 3
III.	recidiva	multa	base x 4

e così di seguito fino all'importo massimo complessivo di 20'000.- franchi (IC + IFD)

La multa base va determinata in base all'allegata tabella.

5.3 Determinazione delle multe

5.3.1 Persone fisiche e giuridiche

L'allegata tabella, valevole:

- A) per le persone fisiche
- B) per le persone giuridiche

è suddivisa, per tener conto della vigente giurisprudenza, in contribuenti:

- illimitatamente imponibili (per domicilio o dimora fiscali, sede o amministrazione effettiva) ma pure applicabile alle persone limitatamente imponibili con domicilio o sede all'estero.

Da utilizzare per contribuenti che sono assoggettati all'imposta cantonale e all'imposta federale diretta;

- limitatamente imponibili nel Cantone che hanno domicilio o sede in un altro Cantone

Da utilizzare per contribuenti assoggettati in Ticino solamente all'imposta cantonale.

5.3.2 Nuovi contribuenti

La multa sarà commisurata alla probabile imposta cantonale annua dovuta per il primo periodo fiscale, da determinare in base alle informazioni in possesso dell'ufficio al momento dell'erogazione dell'ammenda. Ulteriori adattamenti saranno eventualmente possibili nel caso in cui il contribuente dovesse contestare la multa mediante reclamo.

5.3.3 Imposte alla fonte

I datori di lavoro (come pure gli Istituti assicurativi di previdenza) che hanno la loro sede o il loro stabilimento d'impresa nel Cantone sono tenuti, tra l'altro, a trasmettere all'Ufficio delle imposte alla fonte (art. 121 cpv. 1 lett. c) LT i seguenti conteggi, moduli o rendiconti:

- a) per le imposte alla fonte trattenute ai lavoratori dipendenti (Direttiva N. 1 DdC) e ai lavoratori di imprese di trasporto internazionali con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone (Direttiva N. 8 DdC)
 - il rendiconto trimestrale delle imposte trattenute deve essere trasmesso entro 10 giorni dalla fine di ogni trimestre, anche se il datore di lavoro non è momentaneamente tenuto ad alcun riversamento d'imposta (punto 33. della citata Direttiva);
 - i moduli ufficiali di conteggio annuale devono essere trasmessi entro il 31 gennaio dell'anno che segue quello dell'assoggettamento (punto 34. della citata Direttiva).
- b) Per le imposte trattenute su proventi compensativi (proventi in relazione con l'attività dipendente, temporaneamente ridotta o interrotta) (Direttiva N. 2 DdC);
 - il conteggio deve essere trasmesso entro 30 giorni dall'inizio del mese seguente a quello della scadenza (momento del pagamento, del bonifico o della compensazione della prestazione compensativa) ma prima del pagamento dell'imposta alla fonte.
- c) Per le imposte alla fonte trattenute a contribuenti senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera, nei casi di:
remunerazioni versate ad artisti, sportivi e conferenzieri (Direttiva N. 3 DdC);

tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse e altre remunerazione versate a membri dell'amministrazione o della direzione di una persona giuridica (Direttiva N. 4 DdC);

interessi ipotecari su beni garantiti da un pegno immobiliare o manuale gravanti un fondo situato nel Cantone (Direttiva N. 5 DdC);

prestazioni di previdenza versate da istituzioni di diritto pubblico o privato (Direttiva N. 6 e N. 7 DdC)

- il conteggio deve essere trasmesso entro 30 giorni dal pagamento della prestazione, della rendita, dell'interesse ipotecario, ecc.

Al datore di lavoro che dopo diffida non presenta i citati rendiconti sarà inflitta una multa e la provvigione di sua spettanza potrà essere decurtata oppure decadrà, in caso di tassazione d'ufficio (punto 38 della Direttiva N. 1 della DdC).

L'ammontare della multa in base al numero dei dipendenti è calcolato utilizzando la seguente tabella:

-	<u>conteggio annuale:</u>			<u>Multa</u>	
		fino a	5	dipendenti	Fr. 200.-
	da 6	a	10	dipendenti	Fr. 300.-
	da 11	a	20	dipendenti	Fr. 500.-
	da 21	a	50	dipendenti	Fr. 750.-
	da 51	a	100	dipendenti	Fr. 1'000.-
	da 101	a	200	dipendenti	Fr. 1'500.-
	da 201	in avanti		dipendenti	Fr. 2'000.-
-	<u>rendiconto d'incasso trimestrale</u>				
	uniformemente per tutti i datori di lavoro				Fr. 100.-

Secondo giurisprudenza ... "l'importo della multa non è da commisurare unicamente sulla base del numero dei dipendenti, ma anche tenuto conto della capacità contributiva del contribuente.

Circostanze attenuanti o aggravanti potranno poi influire sul risultato finale. Il numero dei dipendenti può costituire un elemento di giudizio ma non certamente il solo ..." (sent. CDT n. 357 del 20.8.1980).

La **capacità contributiva** sarà tenuta in considerazione in base all'allegata tabella (Allegato 1) e va riferita al debitore della prestazione imponibile (settore A: persone fisiche; settore B: persone giuridiche).

5.3.4 Imposte di successione e donazione

Per violazioni procedurali relative all'imposta di successione la multa deve essere commisurata alla capacità contributiva della successione espressa nell'imposta cantonale teorica calcolata sulla totalità del reddito e della sostanza facenti parte dell'asse ereditario.

Per violazioni procedurali relative all'imposta di donazione la multa deve essere commisurata all'imposta cantonale teorica calcolata sul reddito e sulla sostanza dei beni oggetto della donazione.

L'ammontare della multa sarà stabilito conformemente all'allegata tabella.

5.3.5 Imposta sugli utili immobiliari

Per violazioni di obblighi procedurali nell'ambito dell'imposizione degli utili immobiliari, la multa è definita nell'importo fisso di Fr. 200.-. Trattasi di una misura di semplificazione che, tra l'altro, permette l'emissione in automatico delle singole decisioni.

6. Rimedi di diritto

Contro le decisioni di multa pronunciate dall'autorità fiscale competente sono ammessi gli usuali rimedi giuridici (art. 266, cpv. 4 LT; art. 182, cpv. 3 LIFD).

Il destinatario della sanzione pecuniaria può quindi reclamare, entro 30 giorni, all'ufficio che ha emesso la decisione, mentre contro la decisione su reclamo egli può ricorrere, entro 30 giorni, alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello.

7. Prescrizione

Tanto la legge cantonale (art. 267 LT) quanto quella federale (art. 184 LIFD) istituiscono un termine di prescrizione relativa e un termine di prescrizione assoluta per l'azione penale.

Nel caso di violazione di obblighi procedurali l'azione penale si prescrive in due anni dopo la chiusura definitiva del procedimento durante il quale sono stati violati gli obblighi procedurali.

La prescrizione è interrotta da ogni atto di procedura nei confronti del contribuente. A contare da ogni interruzione, la prescrizione inizia a decorrere nuovamente, ma il suo termine non può protrarsi complessivamente per più della metà della sua durata iniziale.

Per la violazione di obblighi procedurali la prescrizione assoluta è quindi di tre anni.

8. Riscossione

Per la riscossione delle multe e per la relativa prescrizione valgono le norme stabilite per la procedura ordinaria (art. 268 LT rispettivamente art. 185 LIFD).

Le multe scadono con la notifica della relativa decisione.

Il termine della scadenza non muta anche se il contribuente ha presentato reclamo o ricorso contro la decisione di multa.

Le multe devono essere pagate nei trenta giorni successivi alla loro scadenza.

Sugli importi che il contribuente non ha versato entro il termine stabilito, è dovuto un interesse di ritardo alle condizioni fissate dal Consiglio di Stato, rispettivamente dal Dipartimento federale delle finanze.

Il credito fiscale si prescrive in cinque anni dalla crescita in giudicato della decisione di multa. I motivi di sospensione e d'interruzione della prescrizione sono gli stessi valevoli per le imposte ordinarie.

Il diritto di riscossione si prescrive, in ogni caso, in dieci anni dalla fine dell'anno in cui la decisione di multa è cresciuta in giudicato.

9. Applicabilità

La presente Circolare abroga la precedente circolare N. 12/2003 del mese di gennaio 2003 (non pubblicata).

Essa è applicabile dal 1. luglio 2009.

Divisione delle contribuzioni
Il Direttore:

Lino Ramelli

Allegato: tabella per la determinazione delle multe

Allegato 1

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MULTE

TOTALE IMPOSTA CANTONALE ANNUA (reddito + sostanza o utile + capitale) DOVUTA NEL PRECEDENTE PERIODO FISCALE		MULTA PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI PROCEDURALI	
		CONTRIBUENTI ILLIMITATAMENTE IMPONIBILI NEL CANTONE (oppure limitatamente imponibili con domicilio o sede all'estero)	CONTRIBUENTI LIMITATAMENTE IMPONIBILI NEL CANTONE (con domicilio o sede in un altro Cantone)
da Fr.	a Fr.	Fr.	Fr.
A) PERSONE FISICHE			
	fino a	1'500.-	100.-
1'501.-		3'000.-	150.-
3'001.-		5'000.-	200.-
5'001.-		7'500.-	300.-
7'501.-		10'000.-	400.-
10'001.-		15'000.-	540.-
15'001.-		20'000.-	700.-
20'001.-		30'000.-	900.-
30'001.-		45'000.-	1'100.-
40'001.-		60'000.-	1'360.-
60'001.-		75'000.-	1'660.-
da 75'001.-			2'000.-
B) PERSONE GIURIDICHE			
	fino a	5'000.-	100.-
5'001.-		10'000.-	200.-
10'001.-		15'000.-	300.-
15'001.-		20'000.-	400.-
20'001.-		30'000.-	500.-
30'001.-		40'000.-	700.-
40'001.-		50'000.-	1'000.-
50'001.-		100'000.-	1'500.-
da 100'001.-			2'000.-

N.B. Per i contribuenti illimitatamente imponibili nel Cantone (oppure limitatamente imponibili ma con domicilio o sede all'estero) l'ammontare della multa comprende, oltre a quella dell'imposta cantonale, anche quella dell'imposta federale diretta.

Per i contribuenti limitatamente imponibili nel Cantone (con domicilio o sede in un altro Cantone) l'ammontare della multa comprende solo la multa dell'imposta cantonale.